



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

### DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da

elettivamente domiciliata in

ritenuta la propria competenza territoriale essendo la debitrice istante residente entro il circondario del tribunale adito;

considerato che la situazione di sovraindebitamento è palese, attesa l'esistenza di debiti superiori ad un milione di euro a fronte di risorse suscettibili di essere destinate al soddisfacimento dei creditori per circa 130.000 euro, a lordo dei costi di procedura, rivenienti da procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Tempio Pausania sin dal 2013 e pressoché definita;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, di là di una vecchia autovettura d'inconsistente valore commerciale, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta, secondo quanto da questi affermato ed attestato, ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte il solo creditore ipotecario;

valutato che le spese del nucleo familiare così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili, ferma la necessità di destinare comunque un importo del reddito mensile, comunque non esiguo, al servizio quanto meno dei costi di procedura determinati dalla stessa domanda del debitore;

preso altresì atto, con riguardo alla domanda di "liquidazione" avanzata nella presente sede, che questa si sostanzia in mera redistribuzione di un attivo già liquido, perché realizzato nell'ambito della procedura esecutiva di cui viene chiesta la sospensione in fase distributiva;

considerato che tale opzione, non percorribile sulla base della diversa configurazione dell'istituto della liquidazione controllata nel Codice della Crisi, non ancora in vigore *in parte qua*, non pare espressamente esclusa nel diritto vigente e talora consentita nella prassi giurisprudenziale, fermo restando che la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione dell'istante dovranno essere successivamente valutati, alla chiusura della liquidazione, anche con riguardo al profilo in questione, ove essa si sia risolta in un mero aggravio dei costi, duplicando quelli della procedura esecutiva e senza che la liquidazione offra alcun *quid plus* al ceto creditorio (che verrà egualmente soddisfatto solo con riguardo al credito ipotecario, in misura parziale ed in forma ridotta rispetto a quella conseguibile in sede esecutiva, proprio per i costi di procedura);

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter può escludersi dalla liquidazione l'automobile in ragione dell'inconsistente valore commerciale e, dunque, della presumibile eccedenza dei costi di liquidazione rispetto al valore di realizzo, quanto meno sulla base del quanto attestato dal professionista designato,

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter può escludersi dalla liquidazione il mobilio di casa privo di valore economico e indispensabile per le necessità quotidiane della famiglia come pure il reddito mensile allegato, al netto della quota sopra indicata,

preso atto che il professionista nominato non consta avere negato la propria disponibilità ad assumere l'incarico,

rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *"Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevata l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-novies, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"*, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;

considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto;

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;
2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. sospende la procedura esecutiva immobiliare ad RG 254/2013 avanti il Tribunale di Tempio Pausania;
4. rimette al liquidatore la valutazione in ordine alla possibilità d'intervenire in detta procedura;
5. nomina liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi, già designato Gestore della crisi;
6. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
7. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo, non sussistendo i presupposti soggettivi per la pubblicazione anche presso il Registro delle Imprese;
8. ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, presso i registri immobiliari;
9. dispone altresì che il liquidatore:
  - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
  - provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
  - predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
10. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti che eventualmente sopravverranno nel corso della liquidazione anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati

che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";

11. stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che i redditi percepiti dal debitore istante siano trattenuti dalla medesima per il mantenimento della famiglia, con esclusione di € 200,00 mensili, da destinarsi al fabbisogno della procedura aperta su istanza della debitrice;
12. autorizza il ricorrente all'utilizzo del c/c attualmente intestato alla debitrice istante, con obbligo di rendicontazione semestrale al liquidatore;
13. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Eco di Bergamo.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 07/12/2020

Il Giudice  
dott. Bruno Conca